

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 780}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TREMAGLIA, PAZZAGLIA, PALOMBY ADRIANA, BOLLATI

Presentata il 17 novembre 1976

Assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che hanno prestato lavoro subordinato all'estero

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 aprile 1968, n. 482, ha inteso disciplinare il collocamento presso le aziende private e pubbliche e le pubbliche amministrazioni, unificando tutta la normativa che si trovava dispersa in un gran numero di leggi e di regolamenti ed ha definito con precisione i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria e cioè gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove di guerra, per servizio e per lavoro, gli invalidi civili e i sordomuti.

Si tratta di categorie che senz'altro meritavano e meritano il più alto riconoscimento ed il più completo appoggio, ma anche di categorie, che, nella maggior parte, l'inarrestabile scorrere del tempo è destinato ad assottigliare sempre più.

Tra le categorie che beneficiano del provvedimento e non è stata mai compresa una alla quale sono pur andate nel corso del tempo purtroppo soltanto episodiche manifestazioni di simpatia e i più entusiastici riconoscimenti accompagnati dalle più formali promesse: quella degli emigranti.

Non vi è stata occasione di visita all'estero di contatti con le nostre comunità,

in cui non si siano manifestati i più ampi elogi verso questi nostri concittadini esemplari, ma gli elogi sono rimasti rinchiusi in se stessi e non hanno mai dato l'avvio ad una concreta iniziativa che documentasse allo stesso tempo, la riconoscenza della nazione ed il desiderio di facilitarne il rientro in patria che pur sempre rimane la più alta delle aspirazioni di ogni italiano all'estero particolarmente se si tratta di lavoratore subordinato.

Riteniamo che sia venuto il momento di offrire questa prova e di proporre, a voi onorevoli colleghi, una soluzione che certamente vorrete accogliere.

Gli italiani che sono stati costretti a vivere e ad operare all'estero mantengono nei confronti della loro Patria solo rapporti di doveri mentre almeno due sono i diritti che l'Italia dovrebbe ad essi garantire: il diritto alla partecipazione delle scelte politiche attraverso l'esercizio del voto ed il diritto alla speranza di un rimpatrio sempre agognato ma quasi sempre addirittura ostacolato se non altro da obiettive difficoltà alle quali non si è mai tentato di ovviare.

Per l'esercizio del primo diritto il gruppo dei deputati del Movimento sociale ita-

liano-Destra nazionale ha già presentato una propria organica proposta di legge. Per l'esercizio del secondo diritto ci onoriamo prospettare a voi la presente proposta di legge che detta norme per l'assunzione obbligatoria presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private dei lavoratori che abbiano prestato almeno 5 anni di lavoro subordinato continuativo all'estero o almeno sei anni di lavoro non continuativo nell'ultimo decennio.

Si tratta di una soluzione che ci pare equa e che non può creare le difficoltà dell'ordine evidentemente rappresentato, ma giustificatissimo, dalla assunzione obbligatoria per le altre categorie per le quali è stato istituito il beneficio.

Un'esperienza quanto meno quinquennale all'estero è per qualsiasi azienda e per qualsiasi ente un chiaro beneficio invece che un onere; si tratta, non di imporre, ma favorire una soluzione che certamente sarà gradita anche a chi, adempiendo un onere apparente, verrà a sua volta a beneficiare di un personale certamente scel-

to, capace ed esperto. È questa valutazione che ci ha suggerito di non ridurre le percentuali delle categorie già meritatamente beneficiarie, ma di aggiungere al 15 per cento già stabilito per esse questa ulteriore percentuale per gli emigranti.

Pertanto con l'articolo 1 della presente proposta di legge si estendono alla categoria degli emigranti i benefici di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, la quale prevede simili assunzioni per altre categorie benemerite.

Con l'articolo 2 vengono fissate le aliquote per le predette assunzioni. E con l'articolo 3 si precisa che le assunzioni in parola saranno regolate, per quanto non previsto dal presente progetto, dalla normativa contenuta nella legge 2 aprile 1968, n. 482.

Confidiamo veramente, onorevoli colleghi, che vorrete accogliere questa nostra iniziativa con lo stesso animo con il quale noi ve la suggeriamo, convinti di compiere finalmente, nei confronti dei nostri connazionali all'estero un concreto dovere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dopo l'articolo 8 della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono inseriti i seguenti articoli:

ART. 8-bis.

Hanno diritto al collocamento obbligatorio, a norma della presente legge, i cittadini italiani che abbiano prestato lavoro subordinato continuativo all'estero per non meno di cinque anni, ovvero abbiano prestato lavoro subordinato non continuativo per un periodo complessivamente non inferiore a sei anni nell'ultimo decennio.

ART. 8-ter.

Ai lavoratori di cui al precedente articolo è riservata:

- a) nelle aziende private: l'aliquota del 3 per cento del personale in servizio;
- b) negli enti pubblici, l'aliquota del 3 per cento del personale operaio di ruolo o a contratto di diritto privato calcolato sull'intero contingente da riportare per le singole categorie in relazione alla consistenza organica di ciascuna, previ accertamenti della idoneità professionale, mediante apposita prova per gli aspiranti all'assunzione della prima e seconda categoria; l'aliquota del 3 per cento del personale delle carriere esecutive o equipollenti; l'aliquota del 5 per cento del personale ausiliario o equiparato.

ART. 8-quater.

Le assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private in favore degli emigrati sono regolate, per quanto non previsto dalla presente legge, dalle norme di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.